



**2° CONGRESSO
NAZIONALE SIEMS**

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
tra complessità, sostenibilità ed innovazione



**2° CONGRESSO
NAZIONALE SIEMS**

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
tra complessità, sostenibilità ed innovazione

LA SOSTENIBILITA'

RISORSE UMANE

il personale - l'equipe multidisciplinare sul territorio

*infermieri - medici - **Soccorritori***

Relatrice: **SABRINA BERNIERI DI LUCCA**

*Operatore Tecnico Specializzato Esperto SOREU Laghi-AREU
Tecnico Autista Soccorritore AAT 118 COMO*

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



PREMESSA : Il Gruppo di Lavoro RAPPORTI con il VOLONTARIATO

La tematica specifica del Gruppo di Lavoro che oggi rappresento, contempla una rete di **Soci strettamente legati al mondo del Volontariato** sia a livello professionale sia personale e di interesse diretto.

Da un punto di vista di “rapporti” con questo mondo del Volontariato, il GdL evidenzia la necessità di mettere in atto **progetti coerenti ed efficaci, che sappiano cogliere e mettere in relazione competenze ed esperienze dei diversi “nodi” della rete.**

Da qui la necessità di un **programma** che accompagni, solleciti e favorisca lo sviluppo del ruolo e delle attività della SIEMS nei rapporti con il Volontariato.







2° CONGRESSO NAZIONALE SIEMS



siiet società italiana emergenza territoriale

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

tra complessità, sostenibilità ed innovazione

II SISTEMA di EMERGENZA PRE OSPEDALIERO in ITALIA

Principali caratteristiche e organizzazione



118 CENTRALI OPERATIVE



PET Ambulanza MSB



PET Avanzati MSA/MSI



Ospedale DEA/PS/PPI



Sistema di Soccorso PRE OSPEDALIERO Dpr 27/03/1992

«Il sistema di soccorso pre-ospedaliero ha un organizzazione complessa, al cui interno sono presenti due tipologie di strutture: la **Centrale Operativa** (C.O.) ed i **Punti di Emergenza Territoriale** (PET). In alcune Regioni si aggiunge il ruolo delle **Centrali Uniche di Risposta "112"** (CUR 112), numero unico nazionale per la gestione delle emergenze.

L'integrazione tra queste strutture del Sistema di soccorso Pre-Ospedaliero è essenziale quanto l'integrazione dello stesso con i **Servizi/Dipartimenti di Emergenza- Urgenza Ospedalieri**»

Punti di Emergenza Territoriale (PET) sono rappresentati da "stazionamenti" in cui sono presenti personale e mezzi di soccorso **posizionati strategicamente** all'interno del territorio di appartenenza, in base a requisiti e caratteristiche come l'orografia, la viabilità, la densità di popolazione e la distanza dagli ospedali

Sono presenti 3 tipologie : il soccorso avanzato con medico ed infermiere, il soccorso avanzato infermieristico e il soccorso di base. Operano pertanto **equipe multi-professionali**, costituite da sanitari e da autisti soccorritori. Quest'ultima figura è costituita da **personale tecnico**, non sanitario, in possesso di specifica qualifica (acquisita mediante corso regionale), che abilita al soccorso di base; l'autista soccorritore opera in regime di dipendenza o di volontariato.

SURVEY SIET SIEMS 2021

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



2° CONGRESSO NAZIONALE SIEMS

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE tra complessità, sostenibilità ed innovazione

2° CONGRESSO NAZIONALE SIEMS

siiet società italiana infermieri emergenza territoriale


SIEMS

REGIONI	NUMERO PROVINCIE	ABITANTI	NUMERO DI MEZZI	RAPPORTO MEZZI/POPOLAZIONE *100.000 abitanti
NORD-OVEST Liguria Lombardia Piemonte Valle d'Aosta	25	14.538.940	879	6
NORD-EST Veneto Friuli V. G. Trentino A.A. Emilia R.	23	11.654.144	683	5.8
CENTRO Lazio Marche Toscana Umbria	22	12.070.737	793	6.5
SUD E ISOLE Abruzzo Basilicata Campania Calabria Sicilia Sardegna Molise Puglia	37	18.570.200	972	5.2
TOTALI	20	58.399.319	3327	5.6

Mentre la tabella 1 mostra che il numero di mezzi di soccorso presenti sul territorio in ogni area è **complessivamente proporzionale** alla popolazione di riferimento

SURVEY SIET SIEMS 2021

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE tra complessità, sostenibilità ed innovazione



Nel grafico della figura 2 si evidenziano le **importanti divergenze riguardo alle professionalità impiegate** sui mezzi di soccorso: Nel Nord Ovest sono prevalenti i mezzi di soccorso con solo personale "laico", cioè soccorritore e autista/soccorritore e, in minor numero, i mezzi con figure sanitarie (infermiere; infermiere e medico; medico); al Sud e Isole, sono invece prevalenti i mezzi di soccorso con equipie sanitaria. I mezzi con solo infermiere, quale componente sanitaria dell'equipie di soccorso, sono equamente distribuiti a nord est e centro, in misura minore in alcune regioni di nord ovest.

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO




PROGETTO 2
La figura del Soccorritore

Importante è il riconoscimento della figura del **SOCCORRITORE** e dell' **AUTISTA SOCCORRITORE**,
che dai dati risulta
presente nella quasi totalità dei mezzi di soccorso,
sia di base che avanzato.

Stante la fondamentale funzione svolta dalle
Organizzazioni di Volontariato del Terzo Settore (OdV),
all'interno del quale operano molti degli autisti soccorritori sia in qualità di dipendenti
privati e pubblici che di volontari, risulta importante
delineare maggiormente il ruolo di questa forza sociale come supporto,
in alcune realtà determinante, per il buon andamento del servizio.



IL SOCCORRITORE : definizioni



Da tempi immemorabili si parla di SOCCORRITORE attribuendo a questo termine **molteplici significati**, tutti accettati e compresi nel tempo (...barelliere.. crocerossina..)

Nelle stesse **istituzioni di Volontariato** ad indirizzo sanitario spesso si accompagna il termine di VOLONTARIO SOCCORRITORE quasi a definirne ulteriormente la funzione.

La nascita del **Sistema Urgenza Emergenza Nazionale 118**, pone delle linee di indirizzo che identifica precise figure professionali a cui rispondono altrettanti percorsi formativi e di studio richiesti per svolgere tale professione ma nuovamente fa la comparsa il termine SOCCORRITORE spesso affiancato all'AUTISTA (SOCCORRITORE) o alla figura del TECNICO in genere



LA FIGURA DEL SOCCORRITORE

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



OBIETTIVO DEL PROGETTO

DELINEARE	IDENTIFICARE	CONFIGURARE	CONDURRE
<ul style="list-style-type: none">• la “figura del soccorritore” all’interno del Sistema di Urgenza Emergenza	<ul style="list-style-type: none">• le competenze che vengono richieste a questo ruolo	<ul style="list-style-type: none">• un idoneo percorso formativo e di mantenimento delle competenze acquisite	<ul style="list-style-type: none">• Uno studio conoscitivo nelle attuali realtà di volontariato e professionali

Creare un PROGETTO SIEMS per il riconoscimento di tale figura attribuendole un **percorso formativo** professionale a cui possa corrispondere un eventuale **compenso economico**



23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO

LA FIGURA DEL SOCCORRITORE



DOMANDE

Il progetto di questo gruppo di lavoro nasce cercando di dare risposta a tre domande principali

1

• Chi è il Soccorritore?

2

• Come il Soccorritore vorrebbe essere inserito nel Sistema di Urgenza Emergenza?

3

• Come il Sistema di Urgenza Emergenza può inglobare al suo interno la figura del Soccorritore?



DOMANDA 1: CHI E' IL SOCCORRITORE?

Nel Vocabolario della lingua italiana il soccorritore è **colui che soccorre** ovvero presta soccorso, dove soccorso viene inteso come **aiuto prestato** a chi si trova in stato di grande bisogno o pericolo.

Il corrispettivo anglosassone è il **First Responder**, personale tecnico che, in qualità di dipendente o volontario, opera principalmente sulle ambulanze o su mezzi di soccorso in generale svolgendo attività di ricerca e soccorso.

Quindi per quanto il termine di soccorritore possa essere applicato a qualunque privato cittadino che si trovasse in caso di necessità a prestare soccorso, attualmente viene utilizzato riferendosi **esclusivamente a personale addestrato e specializzato.**



23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



2° CONGRESSO NAZIONALE SIEMS

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

tra complessità, sostenibilità ed innovazione



2° CONGRESSO NAZIONALE SIEMS

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

tra complessità, sostenibilità ed innovazione



In molti paesi del mondo ha acquisito una propria dignità professionale raggiungendo una **QUALIFICA TECNICA SPECIFICA**, addestrato e specializzato nel primo soccorso, BLS, assistenza e trasporto pazienti nel PS, seguendo protocolli e procedure stabili dalle autorità sanitarie competenti



Nelle forze armate italiane è stata istituita la figura del **SOCCORRITORE MILITARE** in DEROGA alle normative vigenti: soggetto appartenente alle unità combattenti addestrate al primo trattamento di soccorso salvavita nei teatri operativi esteri, e autorizzato ad operare esclusivamente in contesti privi di personale sanitario titolato, secondo procedure standardizzate



In Italia la figura del soccorritore sanitario non è formalmente riconosciuta né viene riconosciuto come professionista sanitario ma una sorta di **OPERATORE TECNICO NON SANITARIO**. Per quanto la qualifica venga definita a livello nazionale, la sua formazione è definita a livello regionale e spesso non riconosciuta dalle altre regioni.

DOMANDA 1: CHI E' IL SOCCORRITORE?

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



ASPETTI GIURIDICI DEL SOCCORSO: la figura giuridica del SOCCORRITORE

CODICE DEL TERZO SETTORE
D.L. vo 3 luglio 2017 n.117


- Regola la materia del volontariato ma non definisce veste e ruolo giuridico del volontario soccorritore

CODICE PENALE
art. 358

- Definisce INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO tutti coloro che svolgono un'attività disciplinata nella stessa forma della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima

CORTE DI CASSAZIONE
sentenza 6687/97

- Ha stabilito che il **SOCCORRITORE, sia esso volontario oppure no, è un INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO** e svolge attività che rientra all'interno di quel pubblico servizio che è la tutela della salute svolta dal SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



Il soccorritore è *incaricato di pubblico servizio* dal momento in cui entra in servizio fino al termine del turno secondo gli orari stabiliti dall'ente/associazione

DOMANDA 1: CHI E' IL SOCCORRITORE?

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



AMBITI DI RESPONSABILITA' DEL SOCCORRITORE

La completa conoscenza e corretta attuazione delle **linee guida** durante l'attività del soccorritore è fondamentale per evitare ogni tipo di responsabilità. La recente legge* n. 24/2017 all'art. 6 ha introdotto un'interessante valorizzazione delle linee guida quale **limite alla responsabilità colposa** per morte o lesioni personali in ambito sanitario introducendo nel codice penale l'art. 590 sexies il cui secondo comma dispone:

*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

“Qualora l'evento si sia verificato a causa di **IMPERIZIA**, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”

DOMANDA 1: CHI E' IL SOCCORRITORE?

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



**DOMANDA 2:
COME IL SOCCORRITORE VORREBBE ESSERE INSERITO NEL
SISTEMA EMERGENZA URGENZA?**

Da una parte si è rilevato una grande **volontà di formazione**, precisa e puntuale che permetta al soccorritore di affrontare la propria attività non solo preparato dal punto di vista tecnico-sanitario ma anche consapevole dei rischi a cui potrebbe incombere. Da qui una **cultura della sicurezza**: adottando di volta in volta i DPI necessari, riconoscendo i fattori di rischio per operare costantemente in un ambiente sicuro, ma anche operando in sicurezza dal punto di vista normativo conoscendo i fondamenti del rischio clinico.

Dall'altra si lamentano esperienze dove la **formazione è approssimativa e veloce**, cedendo al timore che, diversamente, gli aspiranti soccorritori si "spaventerebbero" con conseguente abbandono dei corsi.

Vi sono situazioni dove gli stessi **formatori** risultano impreparati o comunque con competenze non adeguate agli argomenti trattati. Un corso prettamente sanitario potrebbe mostrarsi inadeguato ad associazioni volontarie che si occupano anche di attività di carattere sociale in favore della popolazione e quindi rimandano la formazione specifica sanitaria ad un secondo momento.

Nonostante le realtà siano innumerevoli, aumentano sempre più le richieste di una **FORMAZIONE STANDARD MINIMA** da proporre a quanti si avvicinano a svolgere il delicato compito di soccorritore.



PROPOSTA

PROGRAMMA FORMATIVO MINIMO

- Definire in ambito nazionale un programma formativo standard completato dalle differenze specificatamente locali indicate dalle REGIONI

CARATTERISTICA DEI FORMATORI

- Definire le competenze dei formatori, su indicazioni delle REGIONI meglio ancora affidandosi alle CENTRALI OPERATIVE

ELENCO DEI SOCCORRITORI CERTIFICATI

- Le REGIONI devono:
- CERTIFICARE i soccorritori in base al programma definito a livello nazionale
- TENERE elenco dei soccorritori certificati, e delle successive revisioni per il mantenimento delle performances



DOMANDA 2:

COME IL SOCCORRITORE VORREBBE ESSERE INSERITO NEL SISTEMA E.U.?

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO




**DOMANDA 3:
COME IL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA PUO' INGLOBARE
AL SUO INTERNO LA FIGURA DEL SOCCORRITORE ?**

E' indubbio che, al momento, il Sistema di Emergenza e Urgenza dispone di un vero **“esercito” di soccorritori**, che rappresenta una risorsa preziosa, oltre a fungere da veicolo educativo per la stessa popolazione nell'ambito dell'**educazione sanitaria**.

Le Associazioni dovrebbero “aprirsi” verso una **formazione maggiormente strutturata e gestita da professionisti sanitari all'interno di un progetto formativo nazionale** e quindi dovrebbero rinunciare ai vecchi schemi formativi che, spesso, prevedevano l'autoreferenzialità dei contenuti e dei formatori, fattori questi spesso difficili da cambiare.

In conclusione **il mondo del volontariato** si dovrà interrogare sul proprio futuro così come il **mondo sanitario** dovrà chiedersi se siano davvero necessarie nuove figure professionali all'interno del proprio sistema.





IPOTESI

Riconoscimento professionale all'INTERNO delle professioni sanitarie: **PARAMEDICO**, o tramite riqualificazione delle figure già di fatto riconosciute come gli **OSS-OPERATORI SOCIO SANITARI** con percorsi formativi **SPECIFICI** per l'ATTIVITA' SUI MEZZI DI SOCCORSO.

In questo panorama come reagirebbe il mondo del Terzo Settore? Si potrebbe creare un PERCORSO FORMATIVO STANDARDIZZATO A LIVELLO NAZIONALE che possa andare in DEROGA alle normative come avvenuto per il Soccorritore Militare

ABBANDONARE l'idea di far parte delle professioni sanitarie per rimanere **OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO**, mirando comunque ad una FORMAZIONE STANDARD DI BASE NAZIONALE dove le CENTRALI OPERATIVE possano fungere da GARANTI non solo sulla formazione ma anche sulla verifica periodica per il mantenimento delle performance raggiunte

DOMANDA 3: COME IL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA PUO' INGLOBARE AL SUO INTERNO LA FIGURA DEL SOCCORRITORE ?

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI SOCCORRITORE SANITARIO

• Definizione di Soccorritore

Individuazione della **figura sanitaria di Soccorritore operatore** in possesso dell'attestato conseguito a seguito della frequenza dello specifico percorso di formazione definito, che svolge ATTIVITÀ preordinate al soccorso nell'ambito dell'emergenza-urgenza di **carattere sanitario**. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riconoscono quali STRUTTURE AUTORIZZATE ALLA **FORMAZIONE e CERTIFICAZIONE** le RETI ASSOCIATIVE NAZIONALI operanti nel Servizio di emergenza territoriale 118/112.

• Organizzazione didattica

Ciascuna **rete associativa nazionale** regola **in via autonoma il proprio percorso formativo** per soccorritore fermo restando l'obbligo che lo stesso abbia una durata complessiva non inferiore alle 200 ore da articolarsi in teoria, training pratico, esercitazioni (115 ore) e formazione on the job (85 ore). Deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure... la **composizione della Commissione dell'esame** è disciplinata da **regolamenti interni** delle reti associative nazionali... **può partecipare il responsabile del Servizio di emergenza urgenza 118/112 territorialmente competente o suo delegato**

• Competenze complementari e aggiuntive

I contenuti sono **definiti congiuntamente dalle Reti Associative Nazionali** e possono essere **adattati** per rispondere a peculiari esigenze organizzative e operative delle **realità territoriali delle regioni** e delle provincie autonome... C1 soccorritore autista (50 ore di cui 20 di teoria/training pratico e esercitazioni, oltre a 30 ore di formazione on the job), C2 soccorritore formatore, C3 soccorritore maxi emergenza sanitaria e grandi eventi, C4 soccorsi speciali in ambienti impervi (mare-montagna)

ACCORDO TRA MINISTRO DELLA SALUTE, MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Avente ad oggetto l'individuazione del profilo della **figura sanitaria di SOCCORRITORE** e la **disciplina della FORMAZIONE** necessaria per lo svolgimento della funzione, al fine di consentire allo stesso di svolgere **ATTIVITÀ assistenziali e di primo soccorso** conformemente ai **PROTOCOLLI in uso presso il servizio di emergenza territoriale 118/112**

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



PROPOSTE DI LEGGE



openparlamento

Informarsi, monitorare e intervenire nei lavori del parlamento

openpolls

Atti Voti Parlamentari Argomenti Precedente legislatura 2013-2018 SOCCORRITORE Cerca

In evidenza Disegni di legge Decreti legge Decreti legislativi Atti non legislativi

Risultati 1 - 8 su 8 per SOCCORRITORE nei disegni di legge (0ms)

Disegno di legge	Percentuale
disegno di legge - S. 2535 Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle figure del soccorritore e del soccorritore autista (22/02/2022)	100%
disegno di legge - C. 626 Istituzione della figura professionale di autista soccorritore (15/05/2018)	88%
disegno di legge - S. 2601 Istituzione del profilo di autista soccorritore (03/05/2022)	88%
disegno di legge - C. 3199 Riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore (07/07/2021)	76%
disegno di legge - C. 3689 Istituzione dell'albo nazionale dei soccorritori stradali (20/07/2022)	76%
disegno di legge - C. 3571 Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, nonché istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore e dell'autista soccorritore (21/04/2022)	66%
disegno di legge - S. 1127 Riconoscimento della figura e del profilo professionale di autista soccorritore del servizio sanitario di emergenza ed urgenza sanitaria 118 (06/03/2019)	65%
disegno di legge - C. 2781 Modifica dell'articolo 213 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti il personale paramedico militare e le funzioni dei soccorritori militari (13/11/2020)	53%

nei disegni di legge
SOCCORRITORE Cerca

PROPOSTE DI LEGGE

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



C626 Ugo CAPPELLACCI (FI) Istituzione della figura professionale di autista soccorritore

- presentato il: 15/05/2018
- tipo di iniziativa: Parlamentare
- ultimo status: 01/10/2018 Camera: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

AUTISTA SOCCORRITORE:

figura: L'autista soccorritore è l'operatore abilitato, a seguito del conseguimento di uno specifico corso di formazione definiti ai sensi dell'articolo 4, a svolgere le seguenti attività:
a) conduzione e manutenzione in efficienza di mezzi di soccorso e di trasporto sanitario; b) salvataggio e sicurezza dei soggetti presenti sul mezzo di soccorso e di trasporto sanitario ad esso affidato; c) collaborazione con il personale sanitario nelle varie fasi dell'intervento di soccorso.

contesto operativo, attività e indennità,

formazione (regione), **requisiti di accesso** (1500 ore di servizio per gli esistenti), **Esame finale** dell'attestato professionale, **Titoli pregressi**,

Registri pubblici degli autisti soccorritori,

Disposizioni finanziarie (10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, nell'ambito dei Fondi di riserva e speciali « della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2018

S1127 Gaspare Antonio MARINELLO (M5S) Riconoscimento della figura e del profilo professionale di autista soccorritore del servizio sanitario di emergenza ed urgenza sanitaria 118

- presentato il: 06/03/2019
- tipo di iniziativa: Parlamentare
- ultimo status: 03/05/2022 Senato: in corso di esame in commissione

AUTISTA SOCCORRITORE:

Riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore. 1. La presente legge riconosce la figura professionale di autista soccorritore. 2. L'autista soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito del conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine di una specifica formazione professionale, svolge attività di: a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi; b) accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidato; c) conoscenza e corretto utilizzo di tutti i presidi sanitari a bordo; d) comunicazioni radio-telefoniche, utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione; e) lettura della cartografia, conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale (GPS); f) comunicazione con la centrale operativa (CO) 118 e altri mezzi di soccorso e con l'area di emergenza pronto soccorso degli ospedali; g) comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza; h) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.

Formazione (Regioni accreditano Enti pubblici e privati), allegato A, **contesto operativo, attività e competenze** (logistica, allegato B e C),

Requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale, organizzazione didattica (1. Il corso di formazione per autista soccorritore per il servizio su mezzi di soccorso e di trasporto sanitario ha una durata complessiva di 1000 ore, suddivise in 300 ore di teoria, 400 ore di esercitazione e 300 ore di tirocinio. 2. In relazione a particolari tipologie di impiego, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere ulteriori moduli riferiti a tematiche specifiche che legate al territorio o alla tipologia di evento. Tali moduli non possono superare le 300 ore. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di individuazione delle strutture presso le quali svolgere il tirocinio previsto dal corso di formazione di autista soccorritore), **tirocinio, Esame finale e rilascio dell'attestato professionale di autista soccorritore,**

Registro degli autisti soccorritori, norme transitorie (2000 ore di servizio effettuato),

Clausola di invarianza finanziaria,

ALLEGATO A (percorso formativo), **B** (elenco attività previste), **C** (elenco competenze, tecniche, cognitive, relazionali)

C3199 Virginia VILLANI (M5S) Riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore

- presentato il: 07/07/2021
- tipo di iniziativa: Parlamentare
- ultimo status: 05/08/2021 Camera: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

AUTISTA SOCCORRITORE:

Riconoscimento, definizione e compiti della figura professionale dell'autista soccorritore: L'autista soccorritore è l'operatore che a seguito del conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine di una specifica formazione professionale, svolge le seguenti attività: a) conduce mezzi di soccorso e di trasporto sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguarda la sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi; b) provvede ad accertare lo stato di efficienza e di sicurezza del mezzo di soccorso e di trasporto sanitario; c) assicura il corretto utilizzo dei presidi sanitari presenti sul mezzo di soccorso e di trasporto sanitario; d) provvede alle comunicazioni radiotelefoniche mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione; e) provvede alla lettura della cartografia e all'utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale; f) garantisce la comunicazione con la centrale operativa del servizio sanitario di emergenza ed emergenza medica 118, con gli altri mezzi di soccorso e di trasporto sanitario e con la rete dei reparti di pronto soccorso degli ospedali; g) assicura la comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza; h) presta la sua collaborazione nell'intervento di soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.

Formazione (enti pubblici e privato accreditati dalla Regione), **attività e competenze** (logistica, tecnica, informatica, sanitarie), **contesto operativo**, **Corsi di formazione professionale e requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale,**

percorso di formazione

organizzazione didattica (1. Il corso di formazione per autista soccorritore per il servizio su mezzi di soccorso e di trasporto sanitario ha una durata complessiva di 1.000 ore, suddivise in 300 ore di teoria, in 400 ore di esercitazione e 300 ore di tirocinio. 2. In relazione a particolari tipologie di impiego, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere ulteriori moduli riferiti a tematiche specifiche legate al territorio o alla tipologia di evento. Tali moduli non possono avere una durata superiore a 300 ore. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di individuazione delle strutture presso le quali svolgere il tirocinio), **tirocinio** (Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un autista soccorritore, presso le strutture e i servizi preposti all'emergenza sanitaria territoriale. 2. Al termine del tirocinio, per ogni allievo è predisposta una scheda che documenta le attività svolte e attesta le capacità dimostrate), **Rilascio dell'attestato professionale**

Registri regionali e delle province autonome e Registro nazionale degli autisti soccorritori, Disposizioni transitorie (2000 ore di servizio effettuato per gli esistenti),

Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



S2535 Maria Cristina CANTÙ (Lega): Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle figure del soccorritore e del soccorritore autista

- presentato il: 22/02/2022
- tipo di iniziativa: **Parlamentare**
- ultimo status: 03/05/2022 Senato: in corso di esame in commissione

SOCCORRITORE e SOCCORRITORE AUTISTA

Definizione del soccorritore e del soccorritore autista 1. Sono istituite le figure di soccorritore e di soccorritore autista del sistema pre ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, nell'ambito del servizio di emergenza territoriale (SET) 118/112. 2. Ai fini della presente legge, il soccorritore è l'operatore che, in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito di specifico percorso di formazione, svolge attività preordinate al soccorso nell'ambito dell'emergenza e dell'urgenza di carattere sanitario afferenti all'area del soccorso alla persona, alle attività di trasporto e di soccorso, nonché di collaborazione con le équipe di soccorso nelle diverse fasi dell'intervento nel sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, nell'ambito del servizio di emergenza territoriale (SET) 118/112. 3. Ai fini della presente legge, il soccorritore autista è l'operatore che, previo con seguito dell'attestato di qualifica di soccorritore di cui al comma 2, è abilitato alla guida dei mezzi di soccorso. Egli svolge le attività di conduzione di mezzi di soccorso di base e avanzati e di trasporto sanitario, nonché quelle di attuazione di manovre di soccorso di base e di collaborazione con le équipe di soccorso nelle diverse fasi dell'intervento.

Attività, competenze e formazione 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i percorsi formativi e i requisiti necessari per svolgere le attività di soccorritore e di soccorritore autista.

Affidamento del servizio ad Enti del Terzo settore... affidate in via prioritaria, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore... avvalendosi di soccorritori e di soccorritori autisti a titolo volontario o con rapporto di lavoro contrattualizzati. L'attestato di soccorritore è rilasciato dalle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attraverso le aziende e gli enti dei relativi servizi sanitari regionali (SSR) operanti nel sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, nell'ambito del servizio di emergenza territoriale (SET) 118/112, nonché dalle reti associative nazionali... Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, quali strutture autorizzate alla formazione e alla certificazione, le reti associative nazionali e loro articolazioni inserite in un apposito albo, convenzionate con la regione di competenza con un sistema di valutazione e di controllo al fine di usufruire, per le necessarie attività didattico-formative del supporto logistico delle aziende e degli enti del SSR operanti nel sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria. Le attività didattico-formative comprendono sia attività di qualificazione, volte alle attività di soccorso alla persona, finalizzate all'acquisizione dell'attestazione di soccorritore, sia attività di formazione continua, volte al perfezionamento e al mantenimento delle competenze tecniche ed operative. 3. Ciascuna rete associativa nazionale regola il proprio percorso formativo per la figura di soccorritore, fermo restando l'obbligo che lo stesso abbia una durata complessiva non inferiore a 200 ore, da articolarsi in attività teoriche e pratiche, esercitazioni e formazione sul campo, ovvero addestramento in simulazione, secondo gli standard dei moduli didattici previsti. 4. Lo svolgimento del servizio di volontariato reso per non meno di 200 ore con esito meritevole, costituisce titolo premiante per l'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia e in scienze infermieristiche, nonché alle restanti professioni sanitarie, di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, secondo l'ordinamento vigente.

Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

S2601 Paola BOLDRINI (PD) Istituzione del profilo di autista soccorritore

- presentato il: 03/05/2022
- tipo di iniziativa: **Parlamentare**
- ultimo status: 21/06/2022 Senato: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

AUTISTA SOCCORRITORE:

figura: È istituita la figura professionale dell'autista soccorritore inserito nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con le competenze derivanti dall'attestato di qualifica conseguito al termine della specifica formazione professionale definita all'articolo 2, con i seguenti compiti: a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi; b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso; c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio, nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo. Le attività dell'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le direttive della centrale operativa 118 di riferimento o dell'autorità dalla quale l'intervento è coordinato. Le competenze (tecniche, cognitive, relazionali) dell'autista soccorritore sono definite nella tabella A

formazione,

Registri regionali, provinciali e nazionale degli autisti soccorritori,

tabella A



istituito il **registro**
degli autisti soccorritori

Identifica la figura dell'**autista soccorritore**: operatore abilitato alle attività specifiche, a seguito di specifico attestato professionale, dopo corso di formazione a livello regionale (**ddl Cappellacci, Marinello, Villani**)

disposizioni finanziare

ddl Cappellacci vengono stanziati 10 milioni di euro/annui in quanto sono le Regioni che individuano i percorsi di formazione, definendone l'organizzazione dei corsi e autorizzandone le relative attività didattiche

definisce la figura del **soccorritore** e del **soccorritore autista** quali operatori che, in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito di specifico percorso di formazione, svolge attività preordinate al soccorso nell'ambito dell'emergenza e urgenza di carattere sanitario (**ddl Cantù-Parente**)

definisce la figura professionale dell'autista soccorritore inserendone il **ruolo tecnico** (**ddl Boldrini**) affidando la formazione e la certificazione agli enti accreditati dalla regione

clausola di invarianza finanziaria

(**ddl Marinello/Villani e Cantù**) poiché la formazione e la certificazione vengono delegate ad enti pubblici accreditati dalla regione stessa (Terzo Settore)



2° CONGRESSO NAZIONALE SIEMS

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE tra complessità, sostenibilità ed innovazione



2° CONGRESSO NAZIONALE SIEMS

C3571-Carmelo-Massimo-MISITI-(M5S) Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema ospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, nonché istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore e dell'autista soccorritore

presentato il 21/04/2022
tipo di iniziativa "Parlamentare"
ultimo status "24/05/2022" Camera: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

SOCCORRITORE E AUTISTA SOCCORRITORE

Finalità: Al fine di assicurare la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, ai livelli essenziali di assistenza in emergenza e urgenza extra-ospedaliera e ospedaliera, anche ai fini del contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-19, la presente legge recita misure volte a garantire a tutti i cittadini l'equo e sostenibile accesso alle cure, secondo principi di congruenza clinico organizzativa e assistenziale e di personalizzazione e umanizzazione delle cure stesse.

Oggetto 1. Il sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria è il servizio che garantisce ai cittadini il soccorso sanitario in risposta alle emergenze e alle urgenze che avvengono in ambito extra-ospedaliero, che coordina la loro ospedalizzazione al fine di garantire a ogni utente la risposta più appropriata e che ne garantisce il ricovero presso la sede più adeguata. 2. Il sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria è costituito dalla rete di strutture di emergenza e urgenza pubbliche e private accreditate e a contratto, programmata per livelli di intensità di presa in carico e specificità di bisogni, con la presenza di specialisti idonei ad assicurare, per bacini di popolazione e tenore di vita delle specificità territoriali, appropriati dimensionamenti per patologie nei presidi ospedalieri. 6. Il Ministro della Salute, stabilisce i criteri e i principi per l'istituzione del Dipartimento per l'innovazione e la valorizzazione del personale del sistema regionale di emergenza e urgenza sanitaria, competente a valutare le innovazioni sotto il profilo prestazionale ed economico. Rientrano nel sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria tutti i soggetti erogatori di servizi sanitari pubblici e privati accreditati e a contratto, compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, mono e polispecialistici.

Organizzazione e struttura del sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria. 1. Le regioni negli atti di programmazione sanitaria, definiscono gli assetti organizzativi e gestionali del sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria... è organizzato per ambiti territoriali, sulla base degli standard minimi normativi nazionali di riferimento, degli indirizzi e della programmazione regionale. 3. Il sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria è organizzato in strutture: a) una direzione organizzativa; b) le sale operative; c) la rete dei mezzi di soccorso e delle relative équipe dislocati in postazioni distribuite nell'intero territorio nazionale... 10. La rete dei mezzi e delle équipe di soccorso è definita dalla programmazione regionale sulla base della geografia, della rete stradale e delle vie di comunicazione, della densità abitativa e di altre variabili ritenute significative nonché delle caratteristiche della rete ospedaliera di riferimento, con particolare attenzione all'offerta delle unità operative specialistiche per la cura delle patologie tempo dipendenti. 11. È costituita dal personale, dai mezzi idonei al soccorso e al trasporto, dai presidi e attrezzature sanitarie dislocati strategicamente sul territorio e opera in modo integrato con il servizio regionale di elisoccorso o di idrosoccorso. Il numero e la tipologia dei mezzi di soccorso sono definiti tenendo conto del livello di risposta adeguato da erogare con modalità differenziate in funzione delle competenze, compresi i mezzi con soli autisti soccorritori e soccorritori. 12. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può adottare programmi e protocolli per l'impiego di mezzi militari destinati ai servizi di elisoccorso o di idrosoccorso o a garantire il soccorso e il trasporto con mezzi ritenuti idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge. È dotato di tecnologie radio, telefoniche e informatiche in grado di assicurare l'interoperatività e il collegamento fra le sue varie componenti e con i sistemi informativi ospedalieri per la gestione comune delle informazioni, dei dati sanitari, dei flussi di attività e dei flussi informativi ministeriali. È dotato altresì di tecnologie e apparati di trasmissione sui mezzi di soccorso necessari alla corretta gestione dei pazienti per garantire la trasmissione e la ricezione di dati, nonché le informazioni e le immagini utili ai sanitari delle sale operative e delle strutture di emergenza e

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE tra complessità, sostenibilità ed innovazione

urgenza ospedaliera... garantisce, a tutto il personale impegnato nell'emergenza, un adeguato sostegno psicologico al fine di ridurre lo stress derivante dalla specifica attività professionale e prevenire la sindrome da burnout. 15. Sono definiti gli standard tecnici operativi per il funzionamento delle reti interregionali delle centrali operative medesime nonché gli standard tecnici uniformi delle strumentazioni utilizzate nei mezzi di soccorso.

Integrazione tra centrali uniche di risposta, sistema di emergenza e urgenza sanitaria extra-ospedaliera, ospedaliera e del territorio. (Nuove112; legge 116/17; ICT; servizio Second Opinion; Supporto; SOS) di teleassistenza e supporto consulenziale tra medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, specialisti ospedalieri e di IRCCS).

Personale del sistema ospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria. Presso il sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria operano il personale medico e infermieristico nonché gli operatori di interesse sanitario preposti alla ricezione e alla classificazione delle richieste di soccorso in possesso dei requisiti formativi e professionali definiti ai sensi del presente articolo, nonché di formazione specifica nell'attività extra-ospedaliera che afferiscono, per la componente medica, alle discipline di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza e di riabilitazione. 2. a) opera in équipe multiprofessionali secondo linee guida internazionali e nazionali, nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali validate dalle società scientifiche; b) garantisce la corretta attività di soccorso, partecipa ai percorsi di integrazione con i DEA, anche al fine di consentire il mantenimento delle competenze professionali specifiche indispensabili per il soccorso sanitario, attraverso lo svolgimento di attività ospedaliere ed extra-ospedaliere; c) partecipa ai percorsi di formazione, aggiornamento e addestramento per l'ingresso e la permanenza del personale nel sistema di soccorso sanitario; d) supporta la formazione e la certificazione dei soccorritori e dei cittadini nei percorsi di educazione sanitaria, formazione alle manovre di primo soccorso e all'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni e, in generale, per lo sviluppo della cultura del soccorso nella cittadinanza. 12. Il personale tecnico che opera nelle sale operative è chiamato a svolgere funzioni operative strettamente connesse con il modello organizzativo della struttura, quali in particolare: a) risposta telefonica all'utente mediante l'impiego di sistemi codificati per eseguire l'intervista del chiamante; b) assegnazione del codice di priorità dell'evento e invio dei primi mezzi di soccorso secondo uno schema prefissato; c) allerta degli enti non sanitari; d) monitoraggio delle fasi del soccorso; e) supporto logistico agli equipaggi. 13. Il personale tecnico in possesso della certificazione di soccorritore e dei requisiti previsti può operare anche sui mezzi di soccorso territoriali. Ai fini della selezione del personale medico e infermieristico e degli operatori di interesse sanitario di cui al presente articolo, si tiene conto del possesso di competenze in tecniche dell'organizzazione, digitalizzazione dei processi e percorsi clinici e telemedicina. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare un inquadramento giuridico ed economico differenziato al personale in possesso delle competenze di cui al primo periodo anche in attuazione del sistema degli incarichi professionali previsti dai rispettivi CCNL.

Personale soccorritore e autista soccorritore. Sono considerati operatori di interesse sanitario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono adottate le disposizioni di esecuzione del presente articolo e sono definiti i percorsi formativi e i requisiti necessari per svolgere le funzioni di soccorritore e di autista soccorritore.

Formazione continua del personale del sistema ospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria.

Affidamento del servizio a enti del Terzo settore. secondo quanto stabilito dall'articolo 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Modello di organizzazione. definire a regime i criteri per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e delle funzioni assistenziali del sistema ospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, della continuità assistenziale integrata con la medicina territoriale e della domiciliazione tecnologicamente assistita delle cure, basati su adeguati standard qualitativi uniformi a livello nazionale. 2. Le regioni, nel quadro delle risorse assegnate in ragione del livello del finanziamento netto del fabbisogno sanitario nazionale standard, come definito dalla normativa vigente, e comunque per un importo non inferiore a 2.000 euro pro capite.

PROPOSTE DI LEGGE

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



riorganizzazione del sistema pre-ospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria.

Istituisce e disciplina le figure professionali del **soccorritore e dell'autista soccorritore** quale **OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO** che opera in equipe multiprofessionali (medici e infermieri) secondo linee guida internazionali e nazionali, nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali validate dalle società scientifiche.

Definisce inoltre **i percorsi formativi e i requisiti** necessari per svolgere le funzioni di soccorritore e autista, lasciando alle **Regioni** la facoltà di prevedere iniziative specifiche, adeguate e funzionali alle realtà locali, nel rispetto dei criteri minimi individuati dal Ministero della Salute

Le regioni assicurano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in tema di emergenza urgenza pre-ospedaliera per un **importo** non inferiore ai 2000 euro pro-capite.



Un esempio.... REGIONE LOMBARDIA

Servizio Sanitario Emergenza Urgenza 118



Regione Lombardia



DELIBERAZIONE N° X/5165 del 16/5/2016

Oggetto

**"AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI IN MATERIA DI
TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE, TRASPORTO SANITARIO E SOCCORSO
SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO"**

**Documento unico che accorpa la disciplina
dei Servizi di Soccorso Sanitario
Extraospedaliero e dei Servizi di Trasporto
Sanitario e Sanitario Semplice, comprensivo
dei requisiti tecnici, organizzativi, formativi,
nonché al sistema delle verifiche e controlli
attinenti al convenzionamento**



INTEGRAZIONE DEL SOCCORRITORE NEL SISTEMA DI SOCCORSO EMERGENZA E URGENZA



In ossequio al principio di sussidiarietà, il **TERZO SETTORE** è una componente essenziale del sistema di urgenza emergenza gestito da AREU; attraverso la **CONSULTA DEL SOCCORSO**, composta dagli enti dei soggetti sussidiari del TERZO SETTORE insieme alla direzione AREU, **contribuiscono a garantire adeguati livelli qualitativi** sia nelle attività quotidiane che in occasioni di maxi-emergenze nazionali e internazionali, e a **definire/migliorare percorsi gestionali, amministrativi e formativi**

UN CASO: REGIONE LOMBARDIA

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



I PROFILI DI CHI LAVORA AL 118

Fra i profili professionali del 118 viene definito il **PERSONALE TECNICO**: addetto alla consolle delle SOREU, tecnico dei sistemi operativi, e operatore addetto al soccorso per l'attività sui mezzi di soccorso (autista soccorritore).

Viene inoltre identificato il **PERSONALE SOCCORRITORE NON APPARTENENTE AL SSR**: sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, gli enti del TERZO SETTORE mettono a disposizione soccorritori e autisti soccorritori su MSB e possono integrare le equipe sanitaria su MSI e MSA.

II SOCCORRITORE e l'AUTISTA SOCCORRITORE devono essere in possesso della **CERTIFICAZIONE REGIONALE** di soccorritore, ed essere in possesso dei restanti requisiti stabiliti da specifico regolamento adottato da AREU. Deve essere in grado di utilizzare i sistemi informatici, radiotelefonici e informativi impiegati per la gestione del servizio urgenza emergenza.



UN CASO: REGIONE LOMBARDIA

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



DOCUMENTI, PROCEDURE, ISTRUZIONI OPERATIVE

DELIBERAZIONE N° X/5165 del 16/5/2016

Regolamento n. 34 /2017

Documento integrativo redatto da AREU e finalizzato a definire:

- Percorsi formativi del TSS, TS, SSE
- Modalità di espletamento dell' esame di certificazione
- Modalità di verifica delle competenze acquisite

Reg 34:

Vengono ribaditi ruolo e responsabilità degli ADDETTI al SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO, quale INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO, con un ruolo definito e integrato nel sistema sanitario

Tutte le disposizioni organizzative e operative del soccorso sanitario extraospedaliero vengono definite da AREU con specifici documenti, procedure, istruzioni operative, relazionandosi operativamente, con ogni Soggetto impiegato nel soccorso sanitario extraospedaliero, attraverso le **Articolazioni Aziendali Territoriali** e le **Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza**

- DOC 98 Job description MEDICO Mezzi di soccorso
- DOC 123 job description MEDICO ELISOCCORSO
- DOC 91 percorso formativo medici MEDICO MSA
- DOC 84 job description INFERMIERE Mezzi di soccorso
- DOC 124 Job description INFERMIERE ELISOCCORSO
- DOC 110 percorso formativo INFERMIERE MSA1
- DOC 95 percorso formativo INFERMIERE MSA 2
- REG 34 Disciplina in materia di SOCCORRITORE TSS, TS, SSE
- DOC 39 FORMAZIONE AUTISTA SOCCORRITORE
- DOC 17 Job description AUTISTA AAT
- DOC 142 Job description AUTISTA Trasporto Organi

UN CASO: REGIONE LOMBARDIA

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



**2° CONGRESSO
NAZIONALE SIEMS**

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
tra complessità, sostenibilità ed innovazione



**2° CONGRESSO
NAZIONALE SIEMS**

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
tra complessità, sostenibilità ed innovazione

**Ancora tanto da fare ...
Buon lavoro**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Il Gruppo di Lavoro RAPPORTI con il VOLONTARIATO

Relatrice: SABRINA BERNIERI DI LUCCA

*Operatore Tecnico Specializzato Esperto SOREU Laghi-AREU
AUTISTA SOCCORRITORE AAT 118 COMO*

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



**2° CONGRESSO
NAZIONALE SIEMS**

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
tra complessità, sostenibilità ed innovazione



**2° CONGRESSO
NAZIONALE SIEMS**

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
tra complessità, sostenibilità ed innovazione

LA SOSTENIBILITA'

RISORSE UMANE

il personale - l'equipe multidisciplinare sul territorio

*infermieri - medici - **Soccorritori***

Relatrice: **SABRINA BERNIERI DI LUCCA**

*Operatore Tecnico Specializzato Esperto SOREU Laghi-AREU
Tecnico Autista Soccorritore AAT 118 COMO*

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



OBIETTIVI del Gruppo di Lavoro SIEMS
Rapporti con il Volontariato

PROMOZIONE

DEFINIRE e diffondere una adeguata brand identity nel mondo del Volontariato **tramite supporto e patrocinio** della Società Scientifica in **progetti locali** e che sostenga la linea strategica e operativa comune sulle questioni più importanti relative al Sistema 118 e all'integrazione con i sistemi sanitari, della sicurezza e dell'assistenza al cittadino

VALORIZZARE le esperienze regionali e locali cercando di **omogeneizzare le linee comuni**

DIVULGAZIONE

SOSTENERE la divulgazione dei contributi scientifici del Sistema 118 **verso il mondo del Volontariato**

COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI E I CITTADINI

RICERCARE la collaborazione delle **istituzioni pubbliche** in attività di ricerca scientifica e confronto dei dati, oltremodo in attività di **formazione per professionisti dei vari settori dell'emergenza e per i cittadini** (laici), coinvolgendo il mondo del Volontariato locale.




2° CONGRESSO NAZIONALE SIEMS

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE tra complessità, sostenibilità ed innovazione



PROGETTO UNICO EDU SOCCORSO: Informazione/educazione civica al sistema di emergenza generica e sanitaria per i cittadini

Condividere dei principi fondamentali volti alla diffusione della **CULTURA DEL SOCCORSO**, tra i cittadini e istituzioni scolastiche/sportive amatoriali, soccorritori e Volontari delle Associazioni che a vario titolo collaborano con il sistema di emergenza urgenza sia socio/sanitaria che tecnico/di supporto (VVFF/FFOO)



23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



PROGETTO 4: VOLONTARIATO E CURE PRIMARIE – NON SOLO EMERGENZA E URGENZA

Motivare e reclutare in modo strutturato quell'ampia fascia di volontariato che non è impegnata nell'ambito dell'emergenza urgenza, ma che è indispensabile a sostegno del Sistema.

SIEMS
Società Italiana Emergenza Sanitaria

GdL RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO

Progetto 4 VOLONTARIATO E CURE PRIMARIE: NON SOLO EMERGENZA E URGENZA

PREMESSA
Nell'ambito delle attività del volontariato sanitario accreditato al Soccorso sono molteplici le attività svolte: non solo Emergenza Urgenza, ma anche supporto alle attività di Protezione Civile e non solo, dove è necessario dare sostegno alle situazioni soprattutto dove c'è un vuoto nell'effettuare attività che altrimenti non sarebbero svolte.

Non ci riferisce solo alla consegna dei farmaci, della spesa o altro nel recente periodo di lock down, ma come nel caso della collaborazione alla lotta contro i centri vaccinali territoriali o ai centri territoriali Covid di recente istituzione.

Di non secondaria importanza si ritiene anche la possibilità di portare a conoscenza dei più i ruoli e le responsabilità del Volontariato, ruoli che talora non sono sufficientemente conosciuti e che portano a fraintendimenti poco funzionali.

OBIETTIVI
A seguito della classificazione delle attività più comunemente svolte a livello nazionale dalle Associazioni di Soccorso sanitario all'emergenza urgenza, ma ad essa correlate e compatibili a loro volta ad attività di Protezione Civile, si ripropone come fine ultimo quello di orientare tali tipi di attività rendendole ancora più accessibili e funzionali.

Motivare e reclutare in modo strutturato quell'ampia fascia di volontariato che non è impegnata nell'ambito dell'emergenza urgenza, ma che è indispensabile a sostegno del Sistema.

Forme alla medicina del territorio indicazioni utili ad individuare i servizi erogabili dal Volontariato.

METODO
1. Somministrazione di un questionario alle Associazioni riguardo le attività comunemente svolte a sostegno delle situazioni sanitarie in emergenza e non:
- Formazione rivolta al sanitario;
- Informazione alla popolazione;

GdL RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO
- Supporto logistico in occasione di eventi e manifestazioni di massa o in caso di emergenze filogeografiche, vissati, industriali, sociali ecc.);
- Supporto logistico in ambito ordinario ad attività di tipo sanitario urgente e non.
In determinate realtà, ad esempio, le Associazioni forniscono la sede alla Comunità Assistenziale e talora forniscono anche l'accompagnamento.
- Rapporti con le Istituzioni Sanitarie nell'ambito della prevenzione e delle cure primarie.

2. Confronto riguardo le esigenze e le criticità più comuni nelle attività sopracitate.
3. Individuazione delle attività più comunemente richieste a supporto delle Istituzioni sanitarie e consolidare un modello di offerta standardizzato.
4. Sviluppo di un modello comune e strutturato per ottimizzare l'interfaccia con le Istituzioni sanitarie e consolidare un modello di offerta standardizzato.

Tipologia di attività	Sì/No	Note
Formazione operatori sanitari (ex. BLS)		
Informazione alla popolazione		
Supporto logistico Emergenza		
Supporto logistico attività ordinaria		
Formazione e Cure Primarie attività e rapporti		

TAVOLA
Raccolte le informazioni sopracitate (entro primavera 2022) ed ancor prima l'adesione al progetto, ci si ripropone di confrontarsi con gli interessati e di sviluppare:
- un elenco di attività sostenibili e prioritarie in funzione della domanda (entro l'estate 2022);
- strutturare uno standard a seconda delle attività proposte (entro fine 2022).

Dicembre 2020

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



2° CONGRESSO NAZIONALE SIEMS

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE tra complessità, sostenibilità ed innovazione




2° CONGRESSO NAZIONALE SIEMS

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE tra complessità, sostenibilità ed innovazione

PROGETTO 5: WEB CONDIVISO: BOX VOLONTARIATO

Condividere tra tutti i SOCI SIEMS alcune informazioni specifiche per avere un confronto di dati e permettere agli stessi di aggiungere note al riguardo. Creare un contenitore virtuale e utilizzare un metodo informatico che consenta di apporre delle note di modifica da parte di tutti i Soci Siems ma attuabili solo con approvazione da parte del gestore



23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



Il soccorritore è chiamato a rispondere delle proprie **azioni illecite** sotto differenti profili

Civile

• quando sia previsto l'obbligo di risarcire il danno provocato

Penale

• quando per l'illecito sia prevista una sanzione limitativa della libertà

Amministrativo

• quando per l'illecito sia prevista la sola sanzione pecuniaria

Disciplinare

• quando si violi una regola interna all'organizzazione di cui si fa parte

Perché si concretizzi una responsabilità **penale** in capo al soccorritore, devono in generale sussistere tre condizioni:

La sussistenza di un'azione di per sé illecita (es. detenzione di farmaci stupefacenti) o di un evento illecito (es. lesione personale o morte del paziente)


Il comportamento personale volontario o colposo del soccorritore

Il nesso causale, ossia il legame logico e consequenziale tra il comportamento dell'operatore e l'evento dannoso

Si ravvisa la COLPA quando vi sia un errore ingiustificabile, quando il soccorritore si sia allontanato nettamente dalla diligenza e competenza media, cioè dal **comportamento che ci si attende** da un soccorritore con quella formazione e quell'esperienza.



LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE: LE AZIONI DEL SOCCORRITORE



Il **soccorritore può fare ciò che deve limitarsi a fare**. Nella prassi comune si indicano le manovre che egli, solo dopo aver frequentato il corso apposito di primo soccorso ed aver sostenuto e superato i relativi esami di verifica, può legittimamente eseguire e le tecniche che deve conoscere per essere definito tale e non procurare danni all'assistito


DOMANDA 1: CHI E' IL SOCCORRITORE?

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



L'accesso a queste attività sanitarie è subordinato alla frequenza di un corso ed al superamento di un esame ma non esiste un programma **FORMATIVO** unificato nazionale se non per grosse associazioni.

Se questa formazione viene condotta autonomamente dalle associazioni nelle modalità che preferiscono (programma, durata del corso, rapporto teoria/pratica, qualifica dei formatori, ecc.) l'attenzione tende ad aumentare in regime di **CONVENZIONE** dove possono subentrare normative regionali che possono porre un maggiore controllo sulla formazione che, in alcuni casi, potrebbe richiedere una **certificazione regionale solitamente avvalendosi delle Centrali Operative 112/118** ma anche in questo caso è presente una forte disomogeneità in ambito nazionale.



DOMANDA 1: CHI E' IL SOCCORRITORE?

23-25 NOVEMBRE 2022, AREZZO



RICHIAMI LEGISLATIVI

L. 251
10/08/2000
L. 43
1/02/2006

1. Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali
2. conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

DPR
27/03/1992

• Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza "che individua le condizioni per assicurare le attività di emergenza sanitaria UNIFORMEMENTE su tutto il territorio nazionale"

ATTO D'INTESA STATO E REGIONI
11/04/1996

• LINEE GUIDA sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del suddetto DPR
• Programmi di aggiornamento e di formazione del personale medico, infermieristico, tecnico, dipendente o convenzionato con il SSN, addetto all'emergenza, nonché personale messo a disposizione dalle ODV, al fine di garantire a livello nazionale una fisionomia unitaria

ACCORDO MINISTRO DELLA SALUTE, REGIONI E PROVINCE AUTONOME
22/05/2003
03/02/2005

• LINEE GUIDA su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza
• Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero

DL 13
16/01/2013
DECRETO MIN DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI
30/06/2015

• individuazione, validazione e certificazione delle COMPETENZE, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

CODICE DEL TERZO SETTORE
ART. 41
DECRETO MIN DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI
106/2020
ART. 31

• ruolo di monitoraggio e di controllo che riconosce alle Reti Associate Nazionali
• RUNTS (ANPAS - CRI - MISERICORDIE D'ITALIA)

CODICE DEL TERZO SETTORE
ART. 57

• materia dell'emergenza-urgenza PREROGATIVA delle Reti associative nazionali, affidatarie dei relativi servizi "in VIA PRIORITARIA"

ANALOGIA CON IL SISTEMA DI SOCCORSO IN ACQUA (MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

• ha DELEGATO lo svolgimento dei corsi di formazione e degli esami di rilascio per il brevetto assistente bagnante a favore di soggetti privati SNS, FIN e FISA



ART. 1: Individuazione della figura sanitaria di Soccorritore

... operatore in possesso dell'attestato conseguito a seguito della frequenza dello specifico percorso di formazione definitoche svolge ATTIVITA' preordinate al soccorso nell'ambito dell'emergenza-urgenza di carattere sanitario.

ART. 2: Formazione

... le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riconoscono quali STRUTTURE AUTORIZZATE ALLA **FORMAZIONE e CERTIFICAZIONE** le RETI ASSOCIATIVE NAZIONALI ... operanti nel Servizio di emergenza territoriale 118/112.

ART. 3: Contesto operativo

... svolge la propria ATTIVITA' sui Mezzi di soccorso... in collaborazione con gli altri membri dell'equipaggio e in collegamento funzionale con la Centrale Operativa di riferimento... agisce secondo i **PROTOCOLLI** e **PROCEDURE OPERATIVE** vigenti nel SET 118/112 e le **INDICAZIONI** impartite dai **PROFESSIONISTI** sanitari preposti alla gestione dell'intervento.

ART. 6: Organizzazione didattica

... ciascuna rete associativa nazionale regola in via autonoma il proprio percorso formativo per soccorritore... fermo restando l'obbligo che lo stesso abbia una durata complessiva non inferiore alle 200 ore, da articolarsi in teoria, training pratico, esercitazioni (115 ore) e formazione on the job (85 ore)

ART 8: Frequenza, esame finale e rilascio dell'attestato

... deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure... la composizione della Commissione dell'esame è disciplinata da regolamenti interni delle reti associative nazionali... può partecipare il responsabile del Servizio di emergenza urgenza 118/112 territorialmente competente o suo delegato.

ART. 10: Competenze complementari aggiuntive:

...i contenuti del modulo C sono definiti congiuntamente dalle Reti Associate Nazionali e possono essere adattati per rispondere a peculiari esigenze organizzative e operative delle realità territoriali delle regioni e delle province autonome,...C1 soccorritore autista (50 ore di cui 20 di teoria/training pratico e esercitazioni, oltre a 30 ore di formazione on the job),) **C2** soccorritore formatore, **C3** soccorritore maxi emergenza sanitaria e grandi eventi, **C4** soccorsi speciali in ambienti impervi (mare-montagna)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

[Torna all'inizio](#)